

# **ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO**

## ***Regolamento per la stipulazione di agevolazioni e convenzioni tra l'Ordine degli Avvocati di Torino e attività o esercizi commerciali e professionali***

### **Art. 1 - Premessa**

1. L'Ordine intende promuovere l'accesso agevolato dei propri iscritti a servizi e prodotti offerti da professionisti ed esercizi commerciali su tutto il territorio di estensione del circondario, nel rigoroso rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza e del mercato.

### **Art. 2 – Soggetti proponenti. Requisiti**

1. Possono presentare proposte di agevolazione per gli Iscritti all'Ordine i singoli operatori economici che:

- (i) risultino regolarmente iscritti al Registro della C.C.I.A.A. o presso organismo equipollente;
- (ii) non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- (iii) non siano soggetti (anche in persona del loro legale rappresentante) a procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione personali o patrimoniali previste per legge;
- (iv) non siano stati attinti (anche in persona del loro legale rappresentante) da sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati contro il patrimonio, in danno della Pubblica Amministrazione o della Comunità e/o incidenti sulla moralità professionale;
- (v) non siano stati condannati ex decreto legislativo n. 231/2001;
- (vi) non siano incorsi in infrazioni ex decreto n. 231/2007;
- (vii) non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 L. 55/1990 e s.m.i.;
- (viii) non siano stati destinatari, negli ultimi dieci anni, di contestazioni di violazioni alla normativa posta a tutela della salute e sicurezza sul lavoro o inerente gli obblighi connessi al rapporto di lavoro con il personale dipendente da parte delle competenti Autorità;

- (ix) non abbiano commesso, negli ultimi dieci anni, violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali previsti dall'ordinamento interno o dello Stato estero ove risultano stabiliti;
- (x) non si siano avvalsi, negli ultimi dieci anni, di piani individuali di emersione del lavoro sommerso in base alla normativa vigente, salvo che il periodo di emersione sia definitivamente concluso.

### **Art. 3 – Presentazione delle proposte**

1. Per presentare proposte di agevolazioni dirette agli iscritti all'Ordine, ciascun Proponente è tenuto ad inoltrare, mediante i recapiti istituzionali dell'Ente (Ordine degli Avvocati di Torino, C.so Vittorio Emanuele II 130, 10138 TORINO, Ingresso 18 – primo piano, Tel. 011.433.04.46 – Fax 011.433.07.25, e-mail: [segreteria@ordineavvocatitorino.it](mailto:segreteria@ordineavvocatitorino.it), PEC: [ord.torino@cert.legalmail.it](mailto:ord.torino@cert.legalmail.it)), una richiesta mediante compilazione e sottoscrizione del modulo allegato *sub* **ALL. N. 1**, che importa consenso al trattamento dei dati indicati per le finalità di cui al presente regolamento.

2. Le richieste inoltrate devono contenere, a pena di inammissibilità:

- l'esposizione chiara ed esauriente delle condizioni di agevolazione riservate agli iscritti dell'Ordine mediante compilazione dell'apposito modulo di cui al comma precedente;
- l'autocertificazione, a norma dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

3. Presentando la richiesta, il Proponente assume la piena responsabilità della veridicità e correttezza delle informazioni esposte. Egli è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ordine, con le modalità di cui al primo periodo, qualsiasi aggiornamento dei dati inerenti l'agevolazione pubblicata sul sito web dell'Ordine.

4. L'Ordine si riserva la facoltà di richiedere in qualunque momento al proponente prova documentale delle circostanze dichiarate nella domanda e nella dichiarazione sostitutiva al fine di accertarne la veridicità, anche mediante verifiche a campione.

5. Se ritenuto utile per la piena e chiara comprensione della richiesta, il Proponente può:

- a) allegare documentazione esplicitiva o indicare link ad un proprio sito-web;
- b) indicare eventuali referenze istituzionali relative all'agevolazione.

### **Art. 4 – Deliberazione del Consiglio**

1. Il Consiglio calendarizza per la trattazione all'ordine del giorno non appena è compatibile con i lavori consiliari le proposte di agevolazione pervenute.

2. La valutazione delle proposte pervenute, quanto alle condizioni di agevolazione offerte ed alla loro rispondenza alle finalità di cui al presente Regolamento, è da ritenere insindacabile e inoppugnabile; le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti dei consiglieri.

2. Per ogni categoria merceologica o di servizi offerti, il Consiglio valuta, in relazione alle proposte pervenute, quelle che meglio rispondono ai criteri di compatibilità con i fini istituzionali dell'ente, qualità ed economicità, nell'interesse esclusivo degli iscritti. All'esito, esclude o ammette ciascuna proposta, esplicitandone, in maniera sintetica, la motivazione.

### **Art. 5 – Accoglimento e pubblicazione della proposta**

1. Delle proposte di agevolazione valutate e ritenute idonee dal Consiglio è data comunicazione al relativo soggetto proponente.

2. La pubblicazione della proposta di agevolazione, effettuata a cura dell'Ordine senza ritardo, conferisce alla proposta piena efficacia e vincola il Proponente all'applicazione delle condizioni proposte. Per pubblicazione si intende l'inserimento, in apposita sezione del sito web dell'Ordine (<https://www.ordineavvocatitorino.it>), degli estremi relativi all'agevolazione proposta, fra cui: denominazione e ragione sociale del Proponente, indirizzo, recapiti, link al sito web, link alla scheda contenente le agevolazioni proposte.

3. La pubblicazione sul sito della agevolazione proposta non autorizza, in ogni caso, il Proponente ad ottenere la mailing list degli iscritti all'Albo o a prendere contatto, con qualunque mezzo, con gli iscritti all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Torino al fine di promuovere i propri prodotti o servizi in forza della agevolazione in essere, a pena di immediata risoluzione dell'accordo di agevolazione.

### **Art. 6 – Durata e rinnovo**

1. La proposta di agevolazione, una volta accettata e pubblicata a cura dell'Ordine, s'intende stipulata per una durata minima di 12 mesi, salvo il sopraggiungere di una delle condizioni indicate nell'art. 2, il venir meno delle ragioni di convenienza ed economicità, un ritorno negativo di affidabilità dei servizi da parte dei colleghi fruitori. Non è previsto alcun rinnovo tacito o rimborso per i recessi anticipati.

2. Il rinnovo delle agevolazioni dovrà essere comunicato almeno 30 giorni prima della scadenza stabilita, mediante proposta scritta da indirizzare all'Ordine con le modalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento e segnalando l'assenza di variazioni nelle condizioni di agevolazione. Se le condizioni di agevolazione comunicate in sede di rinnovo risultano difformi da quelle precedentemente applicate, è facoltà del Consiglio valutare nuovamente l'idoneità della proposta mediante deliberazione da assumere a norma dell'art. 4.

3. In caso di mancato rinnovo, le agevolazioni scadute sono ritirate dalla pubblicazione immediatamente dopo la loro scadenza.

#### **Art. 5 – Risoluzione dell'accordo e facoltà dell'Ordine**

1. Con deliberazione del Consiglio, l'Ordine può, in presenza di reiterate violazioni delle condizioni offerte da parte del Proponente o di altro giustificato motivo, risolvere unilateralmente l'accordo di agevolazione, con immediata cessazione della pubblicazione.

2. Sono, in ogni caso, causa di immediata risoluzione dell'accordo di agevolazione e comportano l'immediato ritiro dalla pubblicazione della proposta:

- a) la richiesta di cancellazione presentata dal proponente;
- b) la comprovata cessazione dell'attività commerciale del proponente;
- c) la mancata trasmissione della documentazione di cui all'art. 3 o di quella aggiuntiva richiesta dall'Ordine entro il termine assegnato;
- d) l'accertamento di significative irregolarità nella applicazione delle condizioni della agevolazione;
- e) la violazione del divieto di cui all'art. 5 comma 3 del presente Regolamento.

2. Della risoluzione anticipata è data comunicazione al Proponente.

\* \* \*

Il presente Regolamento è approvato nella seduta consiliare del 13 gennaio 2020 ed entra in vigore a far data dal 20 gennaio 2020